

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

la Provincia di Venezia (di seguito denominata anche "Provincia"), codice fiscale 80008840276, con sede legale in Venezia, San Marco n. 2662, rappresentata dalla dirigente dott.ssa Gloria Vidali, nata a Meolo (VE) il 12/04/1957, domiciliata per la carica in Venezia presso la sede legale della Provincia medesima,

e

il Comune di Fossalta di Portogruaro (di seguito denominato anche "Comune"), codice fiscale 83003590276, con sede legale in Fossalta di Portogruaro (VE) Piazza Risorgimento n.9, rappresentato dal Dott. Paolo Anastasia,

per la gestione degli interventi, nel periodo 01/01/2013 -31/12/2013, verso i minori riconosciuti da 1 solo genitore nel territorio comunale di Fossalta di Portogruaro

Ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990

Premesso che

- la L.R. n. 11 del 13/04/2001 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" - Titolo IV "Servizi alla persona e alla comunità" - Sezione II "Servizi sociali e integrazione socio sanitaria" stabilisce, all'art. 130, le funzioni attribuite ai Comuni e, all'art. 131, quelle attribuite alle Province;
- ai sensi dell'art. 34 "Interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 131, e modifica dell'art. 130, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11" della L. R. n. 2 del 17/01/2002, l'espressione del citato comma 1 dell'art. 131 deve essere interpretata nel senso che alle Province è attribuita la competenza per gli interventi sociali relativi ai figli minori riconosciuti dalla sola madre;
- con deliberazione di Giunta Provinciale n. 44 del 24/04/2013, immediatamente eseguibile ad oggetto "Approvazione modalità organizzative per gli interventi sociali verso i minori riconosciuti da un solo genitore per l'anno 2013", l'Amministrazione Provinciale ha approvato le modalità di gestione degli interventi verso i minori riconosciuti da 1 solo genitore di cui al presente protocollo d'intesa, modalità condivise dal Comune di Fossalta di Portogruaro;

con il presente atto, a valere tra le parti ad ogni effetto di legge,

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Finalità degli interventi

Gli interventi verso i minori riconosciuti da 1 solo genitore sono intesi come sostegno a famiglie monogenitoriali particolarmente vulnerabili sotto il profilo sociale, poiché il genitore che, da solo, ha riconosciuto il minore deve sostenere la responsabilità sia dell'esigenze di cura che di educazione dei figli.

Gli interventi sono mirati al raggiungimento di un pieno e totale benessere dei figli, ad una loro crescita serena ed armonica, sotto l'aspetto psico-fisico, familiare, sociale, formativo e culturale, fino al raggiungimento della maggiore età.

Articolo 2 - Destinatari

I destinatari degli interventi previsti nel presente protocollo d'intesa sono i figli minori riconosciuti da 1 solo genitore alla nascita o successivamente, residenti nel territorio comunale di Fossalta di Portogruaro e che versino in condizioni provvisorie o permanenti di disagio o precarietà socio-economica, familiare, sociale, psicologica, scolastica e formativa, verificate ai sensi dell'articolo 4, ad eccezione di minori non riconosciuti ai sensi dell'articolo 11 della L. 184/1983.

Per gestire straordinarie problematicità potranno intervenire separati accordi tra la Provincia e il Comune, sulla base di un progetto redatto ai sensi dell'articolo 4 e compatibilmente, da parte della Provincia, con la disponibilità di risorse finanziarie.

Articolo 3 - Interventi

Gli interventi possono consistere in:

- a) prestazioni sociali:
 - 1. segretariato sociale e orientamento ai servizi;
 - 2. vigilanza sui minori a rischio;
 - 3. accompagnamento sociale, sostegno e consulenza del Servizio Sociale professionale;
 - 4. stesura, valutazione e verifica di progetti socio-educativi personalizzati e in rete con le altre istituzioni del territorio;
- b) prestazioni economiche:
 - 1. erogazione di contributi economici, per il periodo definito nel progetto d'intervento, per poter garantire la presenza del genitore accanto ai figli e tenuto conto della particolare difficoltà sperimentata dal genitore nel conciliare i tempi di cura con quelli di lavoro;
 - 2. assunzione degli oneri di rette per l'asilo-nido, la scuola dell'infanzia paritaria, mense e trasporti scolastici, particolari esigenze di salute, partecipazione ad attività ludico-ricreative, attività educative a domicilio, attività riabilitative, sportive, di socializzazione, doposcuola e simili;
 - 3. retribuzione dell'affido familiare a parenti entro il 4° grado o a famiglia affidataria, purché l'affido non sia già finanziato;
 - 4. pagamento intero o parziale della retta di accoglienza del minore in strutture educative autorizzate nel rispetto della normativa regionale di riferimento, di seguito esemplificate: comunità educative residenziali per minori e per mamma-bambino, centri diurni per minori, comunità educativo-riabilitative per preadolescenti ed adolescenti, comunità familiari per minori e comunità familiari mamma-bambino.

Ogni altro intervento deve essere descritto nel progetto di cui all'articolo 4.

Articolo 4 - Procedure e modalità per l'accesso agli interventi, per la loro definizione ed erogazione

Gli interventi sono richiesti dal genitore interessato, il quale si rivolge al Servizio Sociale professionale del Comune, il quale verifica la necessità di intervenire tenuto conto:

- a. della situazione economica di difficoltà o disagio, accertata tramite l'applicazione dei parametri ISEE adottati dal Comune, o di altri strumenti analoghi, per il nucleo in cui è inserito il minore e/o dei parenti tenuti per legge agli alimenti (articolo 433 del Codice Civile);
- b. della situazione socio-familiare o ambientale inadeguata, per: carenza o assenza di una famiglia d'origine che possa sostenere il nucleo genitore-minore; difficoltà alloggiativa; carenza o assenza di servizi sociali (ad esempio asili-nido, scuole dell'infanzia, servizi sanitari); carenza o assenza di risorse nel tessuto sociale in cui il minore è inserito (isolamento geografico o emarginazione sociale, carenza di realtà associative di supporto); concomitanza di altri fattori di rischio (malattia o condizione di fragilità sociale o psicologica per le figure adulte di riferimento del minore, dovute a tossicodipendenza, alcoolismo, malattia mentale, inadeguatezza a svolgere funzioni educative indispensabili ad una serena ed equilibrata crescita del bambino eccetera).

Gli interventi sono predisposti sulla base di un progetto elaborato dal Servizio Sociale professionale del Comune, secondo obiettivi non solo di integrazione del reddito, ma anche di promozione delle potenzialità della famiglia, in vista di una sua progressiva autonomia. Il progetto contiene un'analisi della situazione familiare, che evidenzia le problematiche presenti, e una valutazione, in cui siano esplicitati gli elementi giustificativi dell'intervento.

Il progetto viene costantemente monitorato e si conclude con una relazione finale a cura del Servizio Sociale professionale del Comune.

Articolo 5 - Criteri e limiti di intervento della Provincia

La Provincia si assume, per il periodo definito nel progetto d'intervento, gli oneri relativi a:

- a. erogazione di contributi economici, assunzione degli oneri di rette per l'asilo-nido, la scuola dell'infanzia paritaria, mense e trasporti scolastici, particolari esigenze di salute, partecipazione ad attività ludico-ricreative, attività educative a domicilio, attività riabilitative, sportive, di socializzazione, doposcuola e simili, retribuzione dell'affido familiare a parenti entro il 4° grado o a famiglia affidataria, purché l'affido non sia già finanziato, con la quota mensile di 100,00 € per minore;
- b. retta di accoglienza del minore in strutture educative autorizzate nel rispetto della normativa regionale di riferimento, fino al limite giornaliero di 35,00 €, escluse le quote di competenza delle Aziende ULSS.

Entro il mese di maggio 2010, il Comune trasmette alla Provincia l'elenco dei casi seguiti ai sensi dell'articolo 4, elenco che potrà essere integrato entro il successivo mese di ottobre, qualora si presentassero nuovi casi.

La Provincia trasferisce al Comune richiedente le somme spettanti, nel modo seguente:

- il 70% su presentazione del progetto di intervento;
- il 30% su presentazione della relazione finale di cui all'articolo 4 o di una motivata relazione sulla prosecuzione degli interventi, da trasmettere entro febbraio 2011.

Per gestire straordinarie problematiche potranno intervenire separati accordi tra la Provincia e il Comune, sulla base di un progetto redatto ai sensi dell'articolo 4 e compatibilmente, da parte della Provincia, con la disponibilità di risorse finanziarie.

Articolo 6 - Valutazione della qualità degli interventi

Al fine di migliorare le risposte ai bisogni e di favorire la massima integrazione socio-sanitaria locale, la Conferenza dei Sindaci individua 1 tecnico referente per tutti i servizi sociali del suo

territorio che valuti, assieme alla Provincia, la qualità degli interventi attuati a favore dei minori riconosciuti da 1 solo genitore, previsti nel presente protocollo d'intesa.

Articolo 7 - Durata

Il presente protocollo d'intesa è valido per il periodo 01/01/2013-31/12/2013.

Articolo 8 - Registrazione e bollo

Il presente protocollo d'intesa sarà registrato solo in caso d'uso, a norma dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131, ed è esente da bollo ai sensi del D.P.R. 26/10/1972, n. 642, Tabella All. B - 16.

Letto, approvato e sottoscritto.

Venezia, li 20/06/2013

per il Comune di Fossalta di Portogruaro
(apposizione di firma digitale)

per la Provincia di Venezia